

## TEMA 2: IL FEDELE CRISTIANO: FEDELI, CATECUMENI E ALTRI NON BATTEZZATI NEL DIRITTO DELLA CHIESA (cc. 204-207).

### 1. LA PERSONALITÀ NELLA CHIESA:

LG 9-17, 31, 34-36; AA 2, 6, 7, 9, 10

**Can. 204.** - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concedidit.

**Can. 204.** - § 1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Il **canone 204** è totalmente nuovo<sup>1</sup>, di contenuto teologico denso (presso dalla dottrina del Concilio Vaticano II)<sup>2</sup>, che in suo §1 esplicita l'origine di ogni relazione giuridica nella Chiesa, e della personalità giuridica in essa: il battesimo.

È un canone **costituzionale** dove appaiono tre tratti fondamentali:

1. A traverso il battesimo tutti – pastori e laici– siamo incorporati a Cristo (dimensione **crisialogica**), integrati al Popolo di Dio, dimensione **ecclesiologica**, e fatti partecipi della missione di Cristo (dimensione **pastorale**). Sono le caratteristiche della comune vocazione di tutti coloro che fanno parte della Chiesa, della chiamata universale alla santità:
  - **sacerdotale**: puntare a l'oblazione della vita che il fedele cristiano deve adoperarsi a cercare, LG34,; partecipazione nella vita sacramentale e del culto; esercizio dei diversi ministeri al servizio della comunità.
  - **profetica**: il senso della fede, l'assenso delle verità di fede ed costumi (LG 12), e la testimonianza data con la propria vita.
  - **reale**: urgere in ogni fedele la corresponsabilità all'interno della Chiesa ed a prendere iniziative nello sviluppo della sua missione; partecipazione dei fedeli nei processi di decisione; diritto di associazione per riuscire nel miglior modo possibile a compiere i fini a cui si punta...
2. Questa integrazione nella Chiesa si realizza di forma **interna-spirituale** (per mezzo del sacramento), ed **esterna-visibile** (a traverso il riconoscimento giuridico e sociale) in modo inseparabile. Il battesimo è indelebile –imprime carattere – per tanto l'appartenenza alla Chiesa è qualcosa di perpetuo dal momento in cui uno si aderisce.

<sup>1</sup> Era così nello schema di 1980 e soltanto fu soppressa la parola «giuridica» che seguiva a «condizione» (Comm 14 (1982) 156, ad c. 201, §1).

<sup>2</sup> Il Concilio Vaticano II rappresenta l'affermarsi (meglio dire la riscoperta) di una categoria teologica e giuridica fondamentale, *il fedele cristiano*, nell'ambito di una concezione ecclesiologica che s'ispira nelle categorie biblico-patristiche: Popolo di Dio, Sacramento di salvezza, Corpo di Cristo, come già abbiamo sottolineato.

3. La partecipazione nella missione di Cristo è realizzata da ogni fedele cristiano **in maniera diversa** secondo la sua propria condizione-vocazione, ma nell'uguaglianza di dignità e di azione, è l'equilibrio tra **uguaglianza e disuguaglianza**:

**Can. 96.** Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

**Can. 208.** Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

**La personalità giuridica**, derivata dal battesimo validamente ricevuto, è determinata dall'essere riconosciuto soggetto di diritti e doveri nella Chiesa, giuridicamente vincolato al suo ordinamento, con **capacità giuridica per agire**. Poi, Il c. 11, specificherà:

Can. 11 - Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.

Il bambino, allora, quando è battezzato è costituito persona nella Chiesa, con alcuni diritti, ma ancora con nessun dovere, perché non ha il sufficiente uso della ragione, ma man mano che crescerà acquisterà nuovi diritti, a seconda della sua condizione, che in accordo con la determinazione dalla legge positiva potrà liberamente esercitare, e obblighi, che sarà tenuto ad assolvere, sempre a norma di legge.

Tale soggettività nella comunità ecclesiale è perfezionata da una vita in **comunione ecclesiastica**, cioè, nel fatto di diventare *christifidelis*<sup>3</sup> all'interno della Chiesa, con l'inserimento come atto costitutivo nel Popolo di Dio. Il soggetto personale e quello collettivo non si oppongono ma tra loro esiste una «reciproca appartenenza», in modo tale che il battezzato entra a far parte del corpo e questo viene arricchito con nuova presenza del singolo. Si tratta di un continuo atto di riconoscenza della propria identità e origine sacramentale e divino del corpo come costituito da Dio e chiamato da Lui a la missione comune<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> La considerazione delle relazioni persone-comunità, nella dinamica ecclesiale, è posta in termini non di una persona privata alle prese con le istituzioni, come nel diritto civile. E un rapporto istituzionale perché tutti i fedeli appartengono alla Chiesa e la rappresentano in modo diverso. Il principio della comunione, dunque, è finalizzato a manifestare visibilmente la *communio ecclesiae* nella vita di ognuno, come azione di tutta la Chiesa (Cfr. E. CORECCO, *L'apporto della teologia alla elaborazione di una teoria generale del diritto*, in: *Scienza giuridica e diritto canonico*, Torino 1991, p. 44).

<sup>4</sup> Cfr. G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Manuali Diritto 18, Roma 2007, 23-24.

## Posso cancellare la mia appartenenza alla Chiesa?

La Chiesa rispetta l'atteggiamento di quelli che, avendo ricevuto il battesimo, vogliono formale ed espressamente uscire della Chiesa.

La procedura la troviamo:

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, Città del Vaticano, 13 marzo 2006 (Prot. N. 10279/2006).

Quell'atteggiamento non è esente di conseguenze dentro la propria Chiesa, per esempio se si richiedono dopo i sacramenti, e per quel motivo devono venir espressi per scritto. Non ostante ciò, questi non potranno mai avere effetti nella società civile, ricordando ugualmente che la Chiesa è sempre aperta ad accogliere quelli che vogliono ritornare.

## 2. LA CHIESA DI CRISTO CHE SUSSISTE NELLA CHIESA CATTOLICA:

LG 8, 9, 14,  
22, 38; GS  
40

**204 § 2.** Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.

**204 § 2.** Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

Ripete praticamente LG 8: «Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica».

È nella Chiesa cattolica **dove sussiste in pienezza la Chiesa di Cristo**, benché non possa negarsi l'esistenza di elementi di verità in altre Chiese, altrimenti l'ecumenismo non avrebbe nessun senso<sup>5</sup>. Ricordiamo il significato della parola «sussistere»<sup>6</sup>:

- Il cambiamento del concetto nello schema *De ecclesia* di 1964 lasciò chiara la non identificazione assoluta ed esclusiva tra Chiesa di Cristo e la Chiesa Cattolica, come era stato affermato dal magistero precedente<sup>7</sup>.
- ***Lumen Gentium***: «La Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta con coloro che, essendo battezzati, sono insigniti del nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il successore di Pietro. Ci sono infatti molti che hanno in onore la sacra Scrittura come norma di fede e di vita, manifestano un sincero zelo

<sup>5</sup> Cfr. LG 8b, 9, 14, 22, 38; UR 4c; DH 2a.

<sup>6</sup> F. A. SULLIVAN, El significado y la importancia del Vaticano II de decir, a propósito de la Iglesia de Cristo, no «que ella es», sino que «ella subsiste en» la Iglesia Católica romana, in R. LATOURELLE (ed.) Vaticano II. Balance y perspectivas, Salamanca: Sígueme, 1989, 607-616.

<sup>7</sup> Pio XII nella *Mystici Corporis* e nella *Humani generis* aveva lasciato chiaro che in corpo mistico di Cristo, la Chiesa di Cristo e la Chiesa Cattolica erano la stessa e unica cosa (AAS 35 (1943) 221 ss. y AAS 42 (1950) 571).

religioso, credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, figlio di Dio e salvatore, sono segnati dal battesimo, col quale vengono congiunti con Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o comunità ecclesiali anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno anche l'episcopato, celebrano la sacra eucaristia e coltivano la devozione alla vergine Madre di Dio» (n. 15).

- ***Unitatis Redintegratio***: «Inoltre, tra gli elementi o beni dal complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi ed eccellenti, possono trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica: la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili. Tutte queste cose, le quali provengono da Cristo e a lui conducono, appartengono a buon diritto all'unica Chiesa di Cristo [...] Infatti solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è il mezzo generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. In realtà noi crediamo che al solo Collegio apostolico con a capo Pietro il Signore ha affidato tutti i tesori della Nuova Alleanza, al fine di costituire l'unico corpo di Cristo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio» (n. 3).

Dire che la Chiesa di Cristo «sussiste», significa che ella esiste ancora con tutti quei doni con i quali Cristo l'ha dotata, ed è nella Chiesa cattolica dove possono trovarsi ancora vive tutte le loro proprietà essenziali: unità, santità, cattolicità, apostolicità, benché non si trovino in un stato di perfezione escatologica:

«I fedeli sono tenuti a professare che esiste una continuità storica – radicata nella successione apostolica – tra la Chiesa fondata da Cristo e la Chiesa Cattolica [...] Con l'espressione «subsistit in», il Concilio Vaticano II volle armonizzare due affermazioni dottrinali: da un lato che la Chiesa di Cristo, malgrado le divisioni dei cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa Cattolica, e dall'altro lato «l'esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine», ovvero nelle Chiese e Comunità ecclesiali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica»<sup>8</sup>.

«Secondo la dottrina cattolica, mentre si può rettamente affermare che la Chiesa di Cristo è presente e operante nelle Chiese e nelle Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica grazie agli elementi di santificazione e di verità che sono presenti in esse, la parola «sussiste», invece, può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa cattolica, poiché si riferisce appunto alla nota dell'unità professata nei simboli della fede (Credo...la Chiesa «una»); e questa Chiesa «una» sussiste nella Chiesa cattolica»<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione «Dominus iesus» circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (*Declaratio de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica*), 6 agosto 2000, in AAS 92 (2000) 742-765; Notitiae 36 (2000) 400-468.

<sup>9</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa (*Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus*), 29 giugno 2007, in AAS 99 (2007) 604-608; OR 11.7.2007 p. 4; Communicationes 39 (2007) 193-197; Notitiae 43 (2007) 385-397.

### 3. LA COMUNIONE NELLA CHIESA:

LG 14

**Can. 205.** Plene in comunione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis.

**Can. 205.** Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

Quando il Concilio parla di che cosa intende per *christifideles* segnala:

«Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi. Non si salva, però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col «corpo», ma non col «cuore». Si ricordino bene tutti i figli della Chiesa che la loro privilegiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati». (LG 14)

Sottolinea, dunque, una duplice «incorporazione», intesa questa come formare parte del Corpo di Cristo, uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, qualcosa in più d'una semplice appartenenza:

- quella spirituale/interna, che possiamo definire come **lo stato di grazia**, vol dire la partecipazione alla vita divina;
- quella giuridica/esterna e visibile costituita per **i tre legami** indicati: professione esterna di fede, accettazione dei sacramenti; vita dentro il regime di governo ecclesiastico.

Coloro che non perseverano nella carità, che sono colpiti di un peccato grave o da una censura ecclesiastica, non possono più dirsi pienamente incorporati nella Chiesa, perché non si trovano nella pienezza della comunione spirituale e quindi, pur continuando ad essere tenuti a tutti gli obblighi, non possono esercitare alcuni diritti –come quello di ricevere l'Eucaristia o di celebrarla–, se prima non hanno fatto precedere la confessione sacramentale (cc. 915-916), o vari altri, a seconda delle censure nelle quali sono incorsi (cc. 1331-1333).

La nozione giuridica/esterna di **piena comunione** che appare nel canone è contemporaneamente teologica e giuridica perché implica non solo i tre elementi organizzativi di tipo giuridico, senza i quali non è possibile che esista, bensì anche l'incorporazione tramite il battesimo come elemento teologico previo.

Il ripudio totale della fede cristiana ci porta all'**apostasia**; la ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica o di dubbio ostinato su di essa, all'**eresia**; il rifiuto, da parte di chi è stato battezzato nella Chiesa cattolica, della sottomissione al Sommo Pontefice e della comunione con i vescovi e i membri della Chiesa a lui soggetti ci porta **al scisma** (c. 751). In tutti i casi, pur essendo tenuti a tutti gli obblighi, vengono limitati o esclusi nell'esercizio dei diritti, in quanto colpiti da scomunica *latae*

*sententiae* (c. 1364).

Diversa è poi la situazione di coloro che sono stati battezzati in una comunità cristiana o in una Chiesa separata dalla Chiesa cattolica<sup>10</sup>. Questi non si trovano nell'integrità della fede o nell'unità del governo ecclesiastico (*LG* 15; *UR* 3), tuttavia non essendo battezzati nella Chiesa cattolica non sono tenuti all'adempimento dei doveri sorgenti da leggi di diritto ecclesiastico (c. 11), ma da quelli derivanti dal diritto divino, mentre il loro esercizio dei diritti viene limitato nella stessa maniera che agli eretici e agli scismatici, pur con peculiarità disciplinate dal diritto, come, per es., nel caso di *communicatio in sacris* (c. 844, §§ 2-4) e di matrimonio misto (cc. 1124-1129).

Questo significa che è possibile avere comunione reale, ma non piena, con quei fratelli battezzati separati della Chiesa cattolica, perché **la comunione ammette una gradualità**, soprattutto dal punto di vista della non colpevolezza dei fratelli separati per causa della situazione in cui vivono –non agiscono in mala fede–.

A secondo sia maggiore o minore il grado di comunione così saranno le conseguenze nel piano disciplinare, e pure possiamo parlare de Chiese (hanno l'Eucaristia e la successione apostolica) o di Comunità cristiane:

«Nelle Chiese e Comunità cristiane non cattoliche esistono infatti molti elementi della Chiesa di Cristo che permettono di riconoscere con gioia e speranza una **certa comunione, sebbene non perfetta**. Tale comunione esiste specialmente con le Chiese orientali ortodosse: per quanto separate dalla Sede di Pietro, esse restano unite alla Chiesa Cattolica per mezzo di strettissimi vincoli, quali la successione apostolica e l'Eucaristia valida, e meritano perciò il titolo di Chiese particolari. Siccome però la comunione con la Chiesa universale, rappresentata dal Successore di Pietro, non è un complemento esterno alla Chiesa particolare, ma uno dei suoi costitutivi interni, la situazione di quelle venerabili comunità cristiane implica anche una ferita nel loro essere Chiesa particolare. La ferita è ancora molto più profonda nelle comunità ecclesiali che non hanno conservato la successione apostolica e l'Eucaristia valida. Ciò, d'altra parte, comporta pure per la Chiesa Cattolica, chiamata dal Signore a diventare per tutti « un solo gregge e un solo pastore, una ferita in quanto ostacolo alla realizzazione piena della sua universalità nella storia»<sup>11</sup>.

La rottura della comunione piena può soltanto affermarsi tramite un atto formale per mezzo del

---

<sup>10</sup> «È da premettere che, sebbene sia vero che teologicamente debbano considerarsi «fedele» tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo validamente, anche se fuori della Chiesa cattolica, in quanto anch'essi sono incorporati in Cristo e si trovano in una qualche comunione, anche se imperfetta, con la Chiesa cattolica (*UR* 3), tuttavia nel Codice, come dichiarava la Commissione di riforma alla Sessione Plenaria del 1981, con la parola «fedeli» («christifideles») vengono designati, in modo tecnico, solo coloro che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo-Roma 20064, n. 72).

<sup>11</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della chiesa intesa come comunione (*Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio*), 28 maggio 1992, in *AAS* 85 (1993) 838-850; *Notitiae* 29 (1992) 464-471; *EV* 13, 926-953.

quale la persona respinge alcuno di questi elementi, altrimenti la separazione affettiva nei confronti della Chiesa, benché dolorosa, non rivestirebbe tale gravità. In entrambi i casi, la Chiesa è sempre pronta a ricevere quei che si siano allontanati e vogliono apertamente tornarci.

#### 4. LO STATUTO GIURIDICO DEI CATECUMENI:

LG 14	Can. 206. § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet.	Can. 206 - § 1. Per un titolo particolare sono legati alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono congiunti alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi.
SC 64; AG 14	§ 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos ad vitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae.	§ 2. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani.

Il canone 206 è un canone nuovo, anche se il catecumenato è un istituto molto antico nella Chiesa, che viene caratterizzato da due elementi:

- **il desiderio**, un atto interno sotto l’impulso dello Spirito Santo, di appartenere alla Chiesa, di essere battezzati (*votum*);
- **la vita** portata secondo le virtù teologali come punto di partenza di una vita cristiana (cc. 788, § 2; 865, § 1).

Affinché esista un catecumeno, ci deve essere una **richiesta formale** della persona interessata fatta alla Chiesa ed un’accettazione da parte di essa. Catecumeni sono, dunque, coloro che, dopo il tempo di precatecumenato, volendo abbracciare la fede in Cristo, sono ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato e sono iscritti nell’apposito libro (c. 788, § 1)<sup>12</sup>.

Benché in senso stretto **non appartengano alla Chiesa** (ricordiamo che non hanno ricevuto il battesimo) e che non possiedono pertanto personalità giuridica, la Chiesa li vincola a lei concedendoli alcuni «prerogative» (non parla di diritti di fedeli, in quanto i catecumeni non sono ancora persone nella Chiesa) ed imponendoli alcuni obblighi (secondo le norme date dalla Conferenza episcopale, c. 788, § 3):

- **Obblighi**: seguiranno i passi indicati nell’iniziazione cristiana per adulti, parteciperanno alla Liturgia della Parola settimanale e porteranno una vita evangelica.
- **Prerogative**: potranno avere una opportuna preparazione data dalla Chiesa (c. 851, §1), potranno ricevere i sacramentali (benedizioni: c. 1170), potranno avere un padrino (c. 872), potranno partecipare ad attività apostoliche; se contraggono matrimonio, la comunità li

<sup>12</sup> Cfr. OICA 7 y 17.

accompagnerà con una celebrazione religiosa peculiare; sono assimilati ai fedeli in materie di esequie (c. 1183).

In quanto riguarda i **no cristiani**, se come solo il battesimo genera diritto nella Chiesa, questa non ha giurisdizione su quelli che non l'abbiano ricevuto. Tuttavia Questa, si interessa della difesa dei diritti umani, basati nel fatto della dignità umana e l'uguaglianza essenziale di tutti gli uomini, siano o non cristiani<sup>13</sup>.

## E. LA DIVERSITÀ VOCAZIONALE:

Vc. 107;  
LG 10, 20,  
30 33.

**Can. 207.** § 1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur.

**Can. 207.** § 1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici.

Vc. 107;  
LG 43 47.

§ 2, Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet.

§ 2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità.

LG 10b recita: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro; infatti l'uno e l'altro, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo». In ragione di tale differenza essenziale (per istituzione divina) si giustifica una radicale distinzione nella condizione giuridica tra i fedeli «laici» e i fedeli chierici, come appare nel canone<sup>14</sup>:

- **i ministri sacri**, che per mezzo del sacramento dell'ordine fanno parte della gerarchia;
- **i laici**, definiti come quelli che non sono stati ordinati, e dunque non fanno parte della gerarchia (una definizione *per negationem*).

Si tratta della divisione classica canonica dei tipi di cristiani dal punto di vista della **costituzione gerarchica** della Chiesa, una realtà ontologica-sacramentale che fonda l'ineguaglianza funzionale tra i fedeli, che peraltro non contrasta con la partecipazione di tutti al medesimo statuto di battezzati e alla stessa missione della Chiesa, produce sul piano del diritto la distinzione tra ministri sacri e fedeli laici.

Per questo entrambe categorie di fedeli non devono intendersi in senso contrapposto poiché sono

---

<sup>13</sup> Un esempio di cambiamento di mentalità: i non cristiani hanno una legittimazione di agire davanti ai tribunali cattolici non solo nei casi matrimoniali, ma in tutti i tipi di cause. Nel CIC 1917 i membri delle chiese orientali e i fratelli separati erano inabili per agire, nemmeno ad accusare la nullità di un matrimonio.

<sup>14</sup> CIC 1917, Can. 107: *Ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti, licet non omnes clerici sint divinae institutionis; utrique autem possunt esse religiosi.*



complementari: la finalità della missione unica è quella dell'edificazione del Corpo di Cristo. Da tale distinzione discendono conseguenze giuridiche diverse sia in relazione alla determinazione delle condizioni dei fedeli appartenenti all'una o all'altra categoria, sia in relazione alla disciplina che regola le distinte funzioni.

Nel § 2, invece, la distinzione delle singole componenti all'interno del popolo di Dio viene effettuata a partire dalla **struttura carismatico-istituzionale della Chiesa**. Da questo punto di vista, non si dà più luogo solamente alla bipartizione gerarchica chierici-laici, ma ad una tripartizione che comprende chierici, laici e consacrati. Per ognuno di questi gruppi la Chiesa a riflettuto in tre sinodi che ebbero come conclusione le rispettive esortazioni di Giovanni Paolo II edite poco tempo dopo<sup>15</sup>.

**I consacrati** sono fedeli che, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, si sono consacrati in modo speciale a Dio. La vita consecrata non è un stato intermedio tra la gerarchia e i laici, bensì una forma più radicale di vivere la propria vocazione. Il Codice non ha voluto definire se la vita consecrata è d'istituzione divina o meno, come non l'ha voluto il Concilio Vaticano II, però riafferma il suo valore come costitutiva della santità della Chiesa<sup>16</sup>.

Infatti, la struttura della Chiesa non si esaurisce con la costituzione gerarchica. Lo Spirito non solo guida e santifica al Popolo di Dio attraverso i sacramenti ma pure attraverso **i carismi**, che non sempre hanno un carattere eccezionale ma che si fanno presenti nelle situazioni ordinarie della vita del cristiano<sup>17</sup>.

Per questo, al nostro modo di capire, la prospettiva canonica dovrebbe completarsi ed essere chiarita con la riflessione teologica riguardante la **diversità vocazionale**<sup>18</sup>. Se da una parte è vero che il battesimo è il fondamento della comune vocazione alla santità e all'apostolato nella Chiesa, dall'altra è anche vero che i modi e le forme per rispondere a tale vocazione sono diversi.

---

<sup>15</sup> GIOVANNI PAOLO II, adex. ap. Christifideles Laici (30-XII-1988; adex ap. Vita consecrata (25-III-1996); adex. Ap. Pastores dabo vobis (25-III-1992).

<sup>16</sup> «I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva [...] Ognuno poi che è chiamato alla professione dei consigli, ponga ogni cura nel perseverare e maggiormente eccellere nella vocazione a cui Dio l'ha chiamato, per una più grande santità della Chiesa e per la maggior gloria della Trinità, una e indivisa, la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è la fonte e l'origine di ogni santità» (LG 43 y 47).

<sup>17</sup> LG 12: «E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21)».

<sup>18</sup> Come avevamo sottolineato nel capitolo precedente, dal punto di vista teologico delle funzionalità vocazionali esistono nella Chiesa tre vocazioni fondamentali: ministri ordinati (vescovi, presbiteri e diaconi), vita religiosa e laicato. Queste tre vocazioni possiedono diversa funzione (pascolare-essere attestazione profetica dell'assoluto di Dio nella vita dell'uomo - trasformare le realtà temporali) e possono essere vissute in modi molto diversi, sottolineando la diversità e ricchezza nella complementarità.

Tale diversità, posta dal Signore, implica stati e condizioni di vita che si realizzano in vocazioni specifiche (cfr. LG 32ac). Da ciò proviene una varietà di carismi, che si esprimono in forme differenti di spiritualità, di apostolato, di stati di vita legittimi, consoni alla volontà fondazionale di Cristo e all'azione del suo Spirito (cfr. Gv 3,8)<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> A. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio: commento al Codice di Diritto Canonico - libro II, parte I*, Città del Vaticano, 2000, 17.